

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89)617 def.

Bruxelles, 11 dicembre 1989

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo sulle condizioni in materia di pesca che applica l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, firmato il 13 marzo 1984, scade il 31 dicembre 1989.

In conformità dell'articolo 14 dell'accordo, le parti si sono consultate per determinare il regime di pesca per il periodo successivo. Il 30 giugno scorso è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca. Detto protocollo, che si applicherà alle attività di pesca dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994, è conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 2 dell'accordo, secondo cui le possibilità di catture fissate per la Comunità nel primo protocollo d'applicazione e l'evoluzione delle riserve costituiscono una base di riferimento per la fissazione delle possibilità di catture future.

Per evitare che i pescherecci comunitari debbano interrompere le loro attività, è stato pure siglato uno scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del nuovo protocollo a decorrere dal 1° gennaio 1990.

In aggiunta ai quantitativi riservati alla Comunità economica europea, ogni anno la Groenlandia accorderà alcuni quantitativi intesi ad equilibrare le possibilità di pesca reciproche previste tra la Comunità e le isole Faerøer conformemente al loro accordo di pesca.

Per il periodo di validità del protocollo, la compensazione finanziaria è fissata a 34 250 000 ECU, che la Comunità pagherà ogni anno all'inizio della campagna di pesca.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio quanto prima:

1. adotti la decisione acclusa relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994;
2. adotti il regolamento accluso relativo alla conclusione del protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (1), firmato a Bruxelles il 15 marzo 1984,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che a norma dell'articolo 14 dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca e del governo locale della Groenlandia, dall'altro, le due parti hanno proceduto a negoziati al fine di determinare un secondo protocollo d'applicazione alla fine del periodo d'applicazione del primo protocollo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 30 giugno 1989 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca;

(1) GU L 29 del 1° 2.1985, pag. 11.

(2) GU L

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che, a questo fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo in vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1994.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

1989

Per il Consiglio

IL Presidente

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che a norma dell'articolo 14 dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro (3), le due parti hanno proceduto a negoziati per determinare un secondo protocollo d'applicazione alla fine del periodo di applicazione del primo protocollo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 30 giugno 1989 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca, previsto dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

(1) GU L

(2) GU C

(3) GU L 25 del 1° 2.1985, pag. 11.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

1989

Per il Consiglio
Il Presidente

PROTOCOLLO

che fissa le condizioni di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo

locale

della Groenlandia, dall'altro

La Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro,

visto l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente protocollo copre le attività di pesca dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994.
2. I contingenti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissati per ogni anno ai livelli seguenti:

(in t)

	Riserve Ovest (NAFO 0/1)	Riserve Est (CIEM: XIV/V)
Merluzzo bianco	16 000	15 000
Scorfano del Nord	5 500	46 820
Ippoglosso nero	1 850	3 750
Ippoglosso	200	-
Gamberetti	730	3 620
	per il primo anno d'applicazione del protocollo	per il primo anno d'applicazione del protocollo
	440	3 910
	per il secondo anno d'applicazione del protocollo	per il secondo anno d'applicazione del protocollo
	295	4 180
	per il terzo anno d'applicazione del protocollo	per il terzo anno d'applicazione del protocollo
	-	4 525
		per il quarto anno d'applicazione del protocollo
Pesce lupo	2 000	-
Melù	-	30 000
Capelano di Terranova	-	30 000

3. Oltre ai quantitativi fissati al paragrafo 2, la Groenlandia contribuirà ogni anno a realizzare l'equilibrio delle reciproche possibilità di pesca definito tra la Comunità e le Isole Faeroer conformemente al loro accordo di pesca per le specie e i quantitativi seguenti:

(in t)

	Riserve Ovest (NAFO 0/1)	Riserve Est (CIEM: XIV/V)
Gamberetti	270	880
	per il primo anno d'applicazione del protocollo	per il primo anno d'applicazione del protocollo
	160	990
	per il secondo anno d'applicazione del protocollo	per il secondo anno d'applicazione del protocollo
	105	1 045
	per il terzo anno d'applicazione del protocollo	per il terzo anno d'applicazione del protocollo
	-	1 150
		per il quarto anno d'applicazione del protocollo
Ippoglosso nero	150	150
Scorfano del Nord	-	500
Capelano di Terranova	-	10 000

Articolo 2

I quantitativi di cui all'articolo 7, primo comma, dell'accordo sono fissati per ciascun anno ai seguenti livelli:

(in t)

	Riserve Ovest (NAFO 0/1)	Riserve Est (CIEM: XIV/V)
Merluzzo bianco	50 000	2 250
Scorfano del Nord	2 500	5 000
Ippoglosso nero	4 700	-
Gamberetti	25 000 ⁽¹⁾	1 500
Pesce lupo	4 000	-

(1) Per gli anni 1990, 1991 e 1992.

8

Articolo 3

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata, per il periodo di validità del presente protocollo, a 34 250 000 ECU, pagabili ogni anno all'inizio della campagna di pesca.
2. La compensazione è adeguata durante ciascun esercizio annuo in proporzione, calcolata sulla base di un equivalente merluzzo bianco, ai contingenti supplementari attribuiti alla Comunità a norma dell'articolo 8 dell'accordo.
3. Le possibilità di catture supplementari ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo vengono accordate secondo la procedura stabilita nell'allegato.

Articolo 4

La mancata esecuzione degli impegni previsti dal presente protocollo può comportare, salvi restando gli articoli 7 e 10 dell'accordo, una corrispondente riduzione degli impegni di cui agli articoli 1 e 3 del presente protocollo.

Articolo 5

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990. Le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

1. Le autorità responsabili per la Groenlandia si impegnano a offrire alla Comunità, entro il 15 novembre di ogni anno, le possibilità di catture supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo che a tale data si ritengono disponibili nel corso della successiva campagna di pesca.

La Comunità comunica alle autorità responsabili per la Groenlandia la sua risposta a tale offerta non oltre sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta. Se la Comunità declina l'offerta o non risponde entro sei settimane, le autorità responsabili per la Groenlandia sono libere di offrire le possibilità di cattura ad altre parti.

2. Se in qualsiasi momento durante la campagna di pesca si accertano possibilità di catture supplementari ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo che eccedono le possibilità di catture contenute nell'offerta di cui al paragrafo 1, le autorità responsabili per la Groenlandia offrono alla Comunità tali possibilità supplementari.

La Comunità comunica alle autorità responsabili per la Groenlandia la sua risposta a tale offerta non oltre sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta. Se la Comunità declina l'offerta o non risponde entro sei settimane, le autorità responsabili per la Groenlandia sono libere di offrire le possibilità di cattura ad altre parti.

ACCORDO

In forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le condizioni di pesca previste nell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994

A.

Lettera del governo della Danimarca e del governo locale della Groenlandia

Signor ,

In riferimento al protocollo che fissa le condizioni di pesca per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994, siglato il 30 giugno 1989, mi prego informarLa che il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia sono disposti ad applicare provvisoriamente tale protocollo a decorrere dal 1° gennaio 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 5, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso, in questo caso, che il versamento della compensazione finanziaria previsto all'articolo 3 del protocollo sarà effettuato all'inizio della campagna di pesca.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Danimarca ed il
governo locale della Groenlandia

M

B.

Lettera della Comunità economica europea

Signor _____,

ho l'onore di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

"In riferimento al protocollo che fissa le condizioni di pesca per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994, siglato il 30 giugno 1989, mi prego informarLa che il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia sono disposti ad applicare provvisoriamente tale protocollo a decorrere dal 1° gennaio 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 5, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso, in questo caso, che il versamento della compensazione finanziaria previsto all'articolo 3 del protocollo sarà effettuato all'inizio della campagna di pesca.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria".

Ho l'onore di confermare l'accordo della Comunità economica europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor _____, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio delle
Comunità europee

ISSN 0254-1505

COM(89) 617 def.

DOCUMENTI

IT

04

N. di catalogo : CB-CO-89-583-IT-C

ISBN 92-77-55754-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

13